

REGOLAMENTO SULL'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE AI BENEFICIARI DI RENDITE AVS/AI E SULL'ASSISTENZA

Art. 1 Scopo

1. il Comune di Porza istituisce con il presente regolamento un aiuto complementare comunale nonché un aiuto assistenziale per casi particolari.
2. Lo scopo è di migliorare le condizioni di assistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi e dei bisognosi d'aiuto.

Art. 2 beneficiari – Limiti di reddito e di sostanza

1. Per determinare i beneficiari dell'aiuto complementare comunale e relativi limiti di reddito e sostanza, valgono la Legge cantonale del 21.12.1965 nonché il relativo Regolamento d'applicazione del 15.03.1996. Il pro-memoria no. 5.01 del 01.01.1987 fa parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento di adegua alle modifiche delle richiamate disposizioni cantonali.
3. Per casi particolari il Municipio ha la facoltà di assegnare prestazioni assistenziali quando il beneficiario ne può dimostrare la necessità.

Art. 3 Prestazioni

1. La prestazione complementare comunale prevista all'art. 2 cpv. 1 comporta il versamento di un importo annuo di:
 - fr. 1'000.- per persone sole e minorenni
 - fr. 1'500.- per coniugi
 - fr. 600.- per orfani.Ai nuovi domiciliati durante l'anno, la prestazione verrà versata pro-rata tempore. Il Municipio è autorizzato ad eseguire un adeguamento degli importi suindicati ogni cinque anni, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.
2. La prestazione prevista all'art 2 cpv. 3 può raggiungere un massimo di fr. 3000.- per caso.

Art. 4 Pagamento delle prestazioni

1. Tutti coloro che ritengono di poter usufruire della prestazione complementare comunale, devono farne richiesta scritta entro il 31 ottobre, su apposito formulario fornito dalla Cancelleria comunale.
2. La prestazione complementare comunale è versata una volta all'anno, e meglio durante il mese di dicembre.
3. Anche per la prestazione assistenziale di cui all'art. 2 cpv. 3 deve essere fatta richiesta con motivazione scritta al Municipio.

Art. 5 Restituzione

La prestazione indebitamente riscossa deve essere restituita.

Art. 6 Garanzia

La prestazione complementare comunale nonché quella assistenziale non può essere ceduta, né costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

Art. 7 Finanziamento

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti:

- da una somma annua a carico della gestione ordinaria comunale (capitolo Assistenza)
- da eventuali elargizioni o donazioni di privati od enti di beneficenza
- dal fondo assistenza che figura a bilancio del Comune al 01.01.1987.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987, ed annulla e sostituisce il precedente del 10.09.1979.

Porza, 24 marzo 1987

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Dr. M. FERRARI

Il Segretario:
F. BRASI

Approvato dal Consiglio comunale il 27 aprile 1987.

Il Presidente:
Avv. G.C. SGANZINI

Il Segretario:
F. BRASI

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23 giugno 1987 2556/RSC/SD/sb

L'art.3 – cpv.1 – “Prestazioni”, modificato, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2010 (MM.no.14/2010). La modifica è stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 21 marzo 2011 (193-RE-11344).